

della due parti costituisca il veicolo. Incidentalmente considerando l'attrezzatura permanente, che costituisce la cellula abitativa come l'insieme d'accessori di serie compresi gli apparecchi foncoaudiovisivi è opzionale che sia la parte motrice, sia due a ablativa rientrano nel concetto di veicolo.

Salvo diversa pattuizione, i danni agli apparecchi ed impianti foncoaudiovisivi non di serie non sono compresi, a meno che non si effettui l'estensione di garanzia.

I danni sopra elencati sono risarcibili se derivanti da:

- Furto o rapina (consumati o tentati), compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione o in conseguenza del furto o rapina dello stesso. Sono altresì compresi i danni da circolazione conseguenti al furto o alla rapina, con esclusione dei danni alle parti meccaniche che non siano conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada.

Per furto viene adottata la definizione legale sancita dal Codice Penale art. 621 secondo comma che prevede l'impossessarsi di cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

In considerazione a riuscita o meno dell'impossessamento il furto sarà definito consumato o tentato.

È considerato furto totale la perdita totale del veicolo e degli accessori assicurati pari o superiore al 100% del valore commerciale al momento del furto, mentre il furto parziale è il danno subito per le riparazioni o sostituzioni delle parti danneggiate o sottratte.

**INDENNIZZO PER L'ASSICURAZIONE INCENDIO**

La polizza incendio opera in funzione dei "limiti di valore dichiarati" messi come il valore indicato in polizza dal cliente ed è in relazione al valore che lui attribuisce al suo veicolo. L'indennizzo non potrà mai superare tale valore.

Nei casi di danni totali avvenuti entro 3 anni dalla data di immatricolazione ad un autocaravan accordi che:

se il mezzo non è di prima immatricolazione, l'importo indennizzabile sarà pari al valore determinato dalla visita "Furotax Blu" del sensore in cui è stata stipulata la polizza.

se il mezzo è di prima immatricolazione, si prende in considerazione il valore determinato dalla stessa visita "Furotax Blu" 36 mesi in cui il sinistro è accaduto, salvo non sia scatta la garanzia accessoria "Valore a nuovo".

La garanzia accessoria "VALORE A NUOVO" Vittoria Assicurazioni prevede che il rimborso per danni subiti dai veicoli entro i 12 mesi dall'immatricolazione operi:

- in caso di danno totale e inavvenuto l'ammontare del danno pari al prezzo di listino al momento in cui è stato stipulato il contratto;
- in caso di danno parziale, determinando il rimborso senza tener conto del degrado di uso dell'autocaravan nei limiti del valore assicurato o se minore di quello commerciale, purché le riparazioni e le sostituzioni siano state eseguite.

Quando non sia possibile stabilire il valore dell'Autocaravan da assicurare dalle quotazioni Furotax Blu, la dichiarazione di valore dovrà corrispondere al valore indicato da una perizia di un tecnico Vittoria. La stima del valore sarà valida per una durata non superiore a 5 anni e per ogni anno diminuirà del 10% fino a massimo 15 anni d'età dell'Autocaravan.

Nel caso di danno totale avvenuto oltre 3 anni dalla data di immatricolazione, l'importo indennizzabile è pari al valore commerciale, determinato dalla visita Furotax Blu per un veicolo analogo immatricolato da 3 anni, con un decremento di valore del 10% per ciascuno anno d'immatricolazione successivo il decimo.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti il Settore Autocaravan – Servizio Clienti è a vostra disposizione

al numero verde 800.81.00.91 oppure al numero fisso 055 200 14 56

all'indirizzo e-mail [c.ciolli@vittoriaassicurazioni.it](mailto:c.ciolli@vittoriaassicurazioni.it)

